

# BREVE ITINERARIO STORICO – GIURIDICO DELLA RESPUBLICA CHRISTIANA

*Faustino de Gregorio*

*Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia*

*Via dei Bianchi, 2, 89127,*

*Reggio Calabria, Italia*

*faustino.degregorio@unirc.it*

## **Abstract**

The birth and formation of the system of the Respublica Christiana was, from the beginning, characterized by particular events that historians traced back mainly to the Roman domination, in which the auctoritas drew its authority from the citizens of the Roman Empire. The Roman emperors loved to represent themselves as God's on earth, according to the Eastern view of the sacred right of those who are called to govern invoking their deity, however, they didn't recognize the many tensions that arose due to many emperors being involved in the investiture. But, their struggles, achievements, codifications and treaties have been a furrow in which many people have ploughed. Within this has been formed and implemented, the training and establishment of a new institutional model that does not neglect to balance interests between the potentates.

KEY WORDS: *Respublica Christiana, Christians, Persecution, War, Feudal Domains*

## **1. Introduzione**

Alcuni peculiari momenti storico – giuridici che hanno portato alla formazione e costituzione di quella che viene definita la Respublica Christiana, non possono prescindere dall'importanza che ha rivestito l'idea di un Dio salvatore sul presupposto, almeno credo, che l'uomo, in ogni tempo, ha sempre avvertito su di sé l'esigenza di affidare ad altri il proprio destino e, nello specifico, alle cure di un Essere Supremo nella convinzione di beneficiare della salvezza eterna quando sarà chiamato a lasciare la vita terrena di questo mondo.

Studi dedicati definiscono la questione appena abbozzata, come un momento di alienazione con il quale, appunto l'uomo, ritiene di dover trasferire ad una Entità Sovranaturale, le sorti della propria esistenza terrena per assicurarsi, dopo, la felicità in quella 'ultramondana'[1].

## **2. Aspetti storico-giuridici della Respublica Christiana**

Non può essere dimenticato che i cristiani venivano perseguitati perché rifiutavano di venerare la figura dell'im-

peratore come fosse un dio ed anche perché non riconoscevano le divinità adorate dai romani: non a caso Pietro, il primo vescovo di Roma, fu crocefisso per questa ragione [2]. Abbiamo notizia del vescovo Lino, tra i successori di Pietro, perché fosse acclarato che l'autorità pontificia avesse una chiara legittimazione di provenienza ultraterrena. È bene sottolineare, a tal proposito, quanto radicata fosse la convinzione, non solo della cultura di stampo medievale, che ogni accadimento trovasse una qualche giustificazione nella specifica volontà di Dio dal quale tutto nasce ed al quale tutto ritorna 'omnia derivantur ab uno et reducuntur ad unum'[3].

Di contro c'è da registrare, invece, quanto la cultura romana poggiasse la propria convinzione sull'idea che l'auctoritas traesse il suo riconoscimento dall'imperium popoli che, certamente, escludeva ogni riferimento che potesse identificarsi con la supremazia di un Dio che tutto può. Ora, prescindendo dall'ultimo riferimento appena annotato, quello cioè radicato nella concezione costituzionale romana, risulterà quasi impossibile, nell'immaginario collettivo non solo del tempo medievale, accettare che le cose accadessero casualmente o magari semplicemente perché il destino lo volesse, in quanto tutto era or-



ganizzato e preordinato da una divinità o, nello specifico da Dio e da Lui voluto. Attenzione, perché va inquadrata proprio in questa direzione la concezione secondo la quale i rapporti intercorrenti ed ordinati tra le strutture pubbliche ed ecclesiastiche nel governo della civitas Christiana non fossero il frutto di una mera casualità, quanto il risultato della sola volontà dell'Essere Supremo, il quale doveva intendersi come il 'garante' unico del sistema temporale. Ecco perché l'idea cristiana che gli uomini del tempo hanno di Dio, si spinge oltre la convinzione che fosse solo il Creatore dell'universo, ma, bensì anche l'Ordinatore, Legislatore e Giudice di tutta l'umanità.

C'è da dire, però, che l'Imperatore romano ama rappresentarsi come un Dio in terra, secondo la visione orientale della sacralità propria di chi è chiamato a governare per quanto, questa sacralità fosse in qualche modo slegata dall'investitura che gli tributava il popolo anche se, specifichiamo, si va facendo strada l'idea che ci fosse anche il riconoscimento di una volontà divina che, dunque, gli conferisse proprio quella sacralità della quale si diceva. Tutto nasce dal fatto che i cristiani non accettavano di venerare l'Imperatore allo stesso modo del loro Dio, innescando un meccanismo di tradimenti e sospetti da indurre Roma ad agire con le maniere forti sino al punto da dichiarare la religione che costoro professano come 'illicita', con tutte le conseguenze che ne comportava. Da qui le persecuzioni contro quei cristiani che si ostinavano a professare il credo 'bandito' e, per di più, rifiutavano di adorare l'Imperatore romano né più né meno di un dio in terra. Non so quanto possa essere vero ciò che afferma Emmanuel Carrère quando scrive che Ponzio Pilato era stato costretto a condannare Gesù sul patibolo solo perché Gerusalemme era diventata una vera e propria polveriera coloniale, 'scossa da continue sollevazioni nazionali' a differenza degli altri territori dove l'ordine romano regnava indisturbato e 'ci si poteva permettere di essere tolleranti' [4].

### *2.1 Le date significative per la Respublica Christiana*

Su questi presupposti concettuali, tra le date da ricordare sicuramente c'è quella del 313 quando l'imperatore Costantino dettò l'Editto di Milano: "Noi, Costantino Augusto, pensammo che tra le cose che esigevano maggiormente l'opera nostra, nessuna avrebbe portato tanto vantaggio, come il decidere in qual modo si debba onorare la divinità. Perciò abbiamo risolto di accordare ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi sia propizia. Noi credemmo che fosse un ottimo e ragionevolissimo sistema di non negare ad alcuno dei nostri sudditi, sia esso cristiano o di altro culto, la libertà di praticare la religione che vuole: così la divinità suprema, che ciascuno di noi liberamente adora, ci vorrà accordare il suo

favore e la consueta sua benevolenza" [5].

Secondo Otto Seeck, la tolleranza legale ai cristiani di tutto l'Impero era già stata concessa nel 311 da Galerio con un atto riconoscibile come editto, valido su tutti i territori dell'Impero stesso. L'atto pubblicato a Nicomedia, non avrebbe avuto i caratteri propri di un editto, come per esempio l'intestatio o, piuttosto, la formula introduttiva propria di un documento di tal fatta, così come la stessa formula di precetto necessaria, non fosse altro perché rivolta a tutti i sudditi. Il documento, invece, si presenta come una lettera nella quale la forma prolissa dell'introduzione, comune ad altri documenti del tempo, non la farebbe rientrare in quelle formule confezionate proprio per quel tipo di editti [6].

Infatti, a conferma di ciò, come riferito, proprio nel 311, si ha notizia dell'Editto di Tolleranza voluto da Galerio con il quale la religione dei cristiani diventa 'licita' anche se, in un recente studio condotto da Marco Urbano Sperandio, dell'Università Roma Tre su Diocleziano e i cristiani, a pagina 15 ricorda che: "Circa un anno prima che il rescritto di Massimino Daia fosse inviato in più copie alle provincie di Licia e Pamfilia, anche Galerio, nel cosiddetto 'editto di tolleranza' del 30 aprile 311 d.C., aveva definito il cristianesimo una 'follia' (stultitia), pur ammettendo – in un linguaggio intriso di suggestioni neoplatoniche – di non essere riuscito ad assicurare l'auspicato 'ritorno alla saggezza', dal momento che i cristiani erano rimasti fermi nelle proprie posizioni, 'negando agli dei il culto e la religione dovuta'" [7].

Sulla questione riprendiamo, ancora, il lavoro di Otto Seeck, il quale riferisce i fatti sostenendo la tesi che: "L'anno 313 Costantino, mediante l'editto di Milano, concesse ai cristiani dell'Impero romano la tolleranza legale. Così noi tutti abbiamo imparato sui banchi delle scuole; eppure in tutto questo non c'è una parola di vero. Poiché tolleranza legale la ottennero i cristiani non nel 313 ma nel 311; autore di tale atto non fu Costantino ma Galerio; e un editto di Milano che si occupasse della questione cristiana, non c'è mai stato. Un documento al quale suole darsi il nome, ci fu in verità conservato testualmente; ma esso, prima di tutto, non è un editto; in secondo luogo non fu promulgato a Milano; in terzo luogo non fu pubblicato da Costantino; e infine esso non concede a tutto l'Impero la tolleranza legale, che i cristiani già da un pezzo godevano, ed è nel suo contenuto di un'importanza assai limitata (...) La legge non valeva per tutto il complesso dell'Impero ma solo per l'Oriente; essa non fu emessa da Costantino, ma da Licinio assolutamente solo; e se si vuol dare un nome all'atto, non è più possibile d'ora in avanti chiamarlo editto di Milano, ma soltanto decreto di Nicomedia"[6].

Sul punto anche le acute osservazioni svolte dallo storico del diritto Piero Bellini, in una relazione in corso di pubblicazione, il quale a proposito dell'editto di Nicomedia precisa che: "firmato [o comunque approvato] anche



dall'Augusto junior e dai due Caesares: uno dei quali era proprio Costantino. In esso veniva già riconosciuta la libertà del Cristianesimo, sebbene con una formula ambigua, incerta. Ambiguità e incertezza che non di meno contrassegnano un po' tutti i documenti di politica religiosa succedutisi in quegli anni: i quali – tutti – si prestano per l'un o l'altro verso a una *lectura duplex*.

In modo particolare, a questa duplice lettura, si presta l'Editto di tolleranza di Galerio, nel quale non si capisce bene a quali fattispecie ci si riferisca. Ma una certa ambiguità presenta lo stesso Editto che noi chiamiamo di Licinio e Costantino: che poi diverrà del solo Costantino. C'è – però – una cosa che penso differenzi l'Editto di Milano dagli altri riconoscimenti della libertà del cristianesimo già avutisi in passato, alla metà del secolo terzo e poi appunto con Galerio. E sta in ciò che l'Editto non si limita a riconoscere la liceità ai singoli cristiani, *ut denuo sint christiani*, non concede loro di poter tornare ad essere cristiani, ma riconosce la Chiesa, la corporazione (soma), intesa nella sua struttura gerarchica, nella sua organizzazione. Concede – l'Editto – a tutti i cittadini di poter onorare la divinità così come essi credono, perché ciascuno deve avere questo diritto di credere in ciò che vuole e di onorare ciò che vuole nel modo in cui lo vuole (e questo rappresenta l'ultimo atto di libertà religiosa nel mondo antico). Però, allo stesso tempo, Costantino (anche nella legislazione successiva) riconosce l'organizzazione ecclesiastica in quanto organizzazione ecclesiastica: sorvolando su quel divieto (su quella radicata diffidenza) che Roma aveva verso le eterie: verso le organizzazioni intermedie. Già Plinio, ricordiamolo, nel suo carteggio con Traiano, s'era riportato, riferendolo ai cristiani, a un proprio editto che vietava le eterie".

Riportata anche questa ulteriore interpretazione storica, per parte nostra non possiamo tacere che con la fine delle persecuzioni contro la 'setta' dei cristiani una nuova stagione viene formandosi lasciando ampio spazio al potere pubblico che non disdegnava una qualche interferenza negli affari ecclesiastici così come l'esercizio del potere nei confronti di quella gerarchia.

Ciò stava a significare che il percorso formativo attuato al tempo dal Cristianesimo d'ora in poi, cioè quando inizia a non essere più considerata come una 'religio illicita', risente e, anche molto, del sistema giuridico ideato dall'Impero romano sino al punto, diremmo, da subirlo e ne sono testimonianza la circostanza che per il futuro, nonostante per tradizione secolare ogni Provincia avesse una propria religione che non trovava conveniente divulgare altrove il proprio credo per non urtare la suscettibilità delle altre provincie, il culto religioso, dicevo, è regolato dallo *ius publicum* e lo stesso imperatore è impersonato come Pontifex Maximus inteso, cioè, anche a capo della Chiesa.

Basti pensare che Costanzo II, nel Sinodo da lui indetto a Milano il 355, chiarisce che la volontà espressa dal-

l'imperatore dovesse avere valenza di legge vincolante anche per la Chiesa, tanto è vero che sarà lo stesso imperatore, nell'esercizio della sua potestà, a convocare i Concili e le decisioni deliberate avranno validità solo dopo espressa approvazione imperale; l'esercizio del potere imperiale avrà ripercussioni anche nelle decisioni dei Tribunali ecclesiastici (8). Il 380 segna la data del riconoscimento ufficiale della religione cristiana come religione dell'Impero voluta da Teodosio, Graziano e Valentiniano III in occasione dell'editto di Tessalonica.

Con l'Editto di Tessalonica, del 380, il Cristianesimo viene riconosciuto come religione ufficiale dell'Impero e, nel contempo, gli imperatori proibiscono l'esercizio dei culti pagani nei territori posti sotto il loro dominio, mentre il concilio di Aquilea convocato all'occorrenza il successivo 381, si pronuncia espressamente contro l'arianesimo e, nel 390, Ambrogio, il potente e temutissimo vescovo di Milano, scomunica quell'imperatore che nel 391 non fece nulla per ingraziarsi la benevolenza della Chiesa non proibendo, appunto, i culti pagani. "Ambrogio e Teodosio hanno gettato le basi affinché Chiesa e Impero romano siano un tutt'uno, affinché il cittadino romano coincida con il credente cattolico. Onorio e Arcadio continuano con la politica del padre" (9).

Ma sarà solo con Giustiniano, che la religione cristiana ebbe una univoca rispondenza, allorchè riconobbe il credo Niceno – Costantinopolitano (325 – 381) e stabilì la divinità dello Spirito Santo fino a quel momento negata. I rapporti tra Autorità imperiale e Chiesa muteranno considerevolmente con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e l'avvento dei potentati barbarici eccezion fatta che in terra d'Oriente.

Ancora una volta sul punto, la visione storico/giuridica offerta da Piero Bellini, il quale precisa che "Quello della operatività dello *ius romanum* rispetto al Cristianesimo, e inversamente della operatività del Cristianesimo rispetto allo *ius romanum*, è un problema (investigato, infinità di volte, con estremo acume critico e largo corredo filologico) che tuttavia resta lontano – lo sappiamo – da una concorde soluzione: anche per via – talvolta – delle prevenzioni culturali dei singoli Studiosi: delle loro fisime ideologiche. Problema – pertanto – sempre aperto: sul quale (benchè povero di studi romanistici) mi proporrei di azzardare qualche sbrigativa osservazione. E questo nella personale convinzione che – nel momento in cui è venuta prendendo corpo ed è venuta stabilendosi in termini formali la "saldatura storica ufficiale" fra Romanità e Cristianesimo – questo (il Cristianesimo) fosse già stato investito – proprio a contatto col mondo dei gentili – da un profondo "processo metamorfico": tale da fargli perdere – alla fine – molte delle durezze ascetiche d'un tempo: molta dell'austerità palingenetica corrispondente alla sua logica nativa: al suo essere legato ai temi essenzialmente "apocalittici": essenzialmente "escatologici". Il capo da cui penso debba muoversi è che la religio chri-



stianorum – quale arrivata in fine a guadagnarsi la disponibilità politica di Roma – più non possedesse quei caratteri severi (di “impossibilità col secolo”) che le avevano procurato – alle sue origini – la qualifica di foeda superstitio, e avevano richiamato sui suoi adepti l'accusa d'esser come posseduti da una irriducibile aversione verso gli altri: da un odium generis humani sin caparbio. Cosicché il quesito che in questa prospettiva occorre porsi attiene appunto a quanto il Cristianesimo abbia realmente avuto effetto – con i suoi insegnamenti – sulla cultura egemone del tempo (e, più in particolare, sul modo di pensare dei Giuristi) o a quanto – piuttosto – non sia stata la cultura del tempo (inclusa proprio quella dei Giuristi) a aver effetto sul patrimonio assiologico della novella Religione, e sui suoi modi operativi pratici” (10).

Precisati alcuni punti da mettere in relazione con le cose prima dette a proposito di Giustiniano, una data da tenere a mente è senz'altro quella del 476, allorché Odoacre, re barbaro, pose formalmente fine al potere imperiale d'Occidente così da far trovare soprattutto la Chiesa di Roma di fronte ad una nuova e radicalmente mutata situazione rispetto a quella esistente in Oriente. Non si poteva fare a meno di considerare che anche in campo religioso si sarebbe assistito ad un nuovo corso degli eventi non fosse per il solo fatto che il credo professato dagli invasori era quello ariano. Tanto è vero che, Odoacre, una volta depresso Romolo Augustolo, ultimo imperatore d'Occidente, a favore di Zenone imperatore d'Oriente e novello ‘patrizio romano’ perché governasse quella parte d'Italia ancora sottoposta al dominio di Roma, ritenne utile, nonostante tutto, preservare alcune tradizioni del popolo sottomesso, come pure certe costituzioni ed alcune leggi vigenti rispettando altresì, lui, re di fede ariana, il credo cristiano.

Nel secondo volume, *Omnis potestas a Deo*. Tra romanità e cristianità, del 2013, nelle pagine di introduzione e sintesi degli argomenti già trattati nel volume primo e pubblicato nel 2010, ricordavo come sarà proprio la caduta dell'Impero Romano d'Occidente a determinare la scissione della Chiesa latina dalla greca. Nel 488, Odoacre, sottomessa la Dalmazia, dovette fare i conti con Teodorico che, nel 489, oltrepassa le sponde dell'Isonzo con un imponente esercito e vince prima ad Adda nel 490 e poi a Verona. Il 493 segna un evento importante, perché Teodorico continua la sua marcia trionfale ponendo sotto assedio la città di Ravenna inducendo Odoacre a scendere a patti che, c'è da ricordarlo, non si perorò affatto di onorare al punto che alla prima occasione lo fece uccidere per poter governare indisturbato da solo e lo fece per oltre trenta anni non soltanto nella Pannonia e in Dalmazia ma anche nella penisola italiana, in Sicilia oltre che in Provenza, ed, altresì nella Rezia e nel Norico.

Con Teodorico non possiamo negare che, il regno italico sopportasse un lento ma inesorabile processo di latinizzazione, tanto invadente al punto che si rese necessario

parare questa osmosi adottando provvedimenti ed atti mirati all'occorrenza, come quelli in materia di matrimoni misti e del principio della personalità del diritto.

C'è poi il tempo di Giustiniano. Il presupposto dal quale ha origine il pensiero di Giustiniano trova rispondenza nel fatto che ritenendosi unico difensore della vera fede si dovesse adoperare per condurre ad unione i monofisiti condannando, contestualmente, i tre teologi Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Ciro e Iba di Edessa che sostenevano, abbiamo studiato, la teoria cristologica delle “due nature” che erano state riconosciute come ortodosse e confermate dal Concilio di Calcedonia del 451 ma al quale mancava la ratifica del papa e sul quale, dunque, faceva forte pressione lo stesso imperatore perché la concedesse. La ritrosia del papa ad assecondare i desideri dell'imperatore esasperò i rapporti e l'intervento di Teodora moglie del regnante, di ardente fede monofisita, peggiorò la situazione al punto che Giustiniano si determinò a far prelevare il pontefice, che si trovava a Roma, facendolo condurre sino a Costantinopoli ed ivi rinchiodandolo nel palazzo di Placidia fino a quando non si fosse determinato a firmare l'editto imperiale. Dopo lunghi scambi epistolari che il papa ebbe con i suoi vescovi si convinse a scrivere il suo “Iudicatum” che indirizzò al patriarca di Costantinopoli Menes, l'11 aprile del 548, con il quale condannava i “Tre Capitoli”, seppur non disconoscendo l'autorità stabilita nel Concilio di Calcedonia, circostanza quest'ultima che, tuttavia, gli costò la ostile e radicale inimicizia oltre che una scomunica del Sinodo dei Vescovi africani. In questa situazione, papa Vigilio ritenne opportuno, allora, fare marcia indietro e si affrettò a ritirare il suo “Iudicatum” sperando che i vescovi d'Occidente fossero illuminati dalla Provvidenza di Dio, ritenendo nel contempo necessario convocare un nuovo concilio cedendo però anche alle pressioni dell'imperatore il quale si fece promettere che i “Tre Capitoli” in quel consesso, troveranno ufficiale condanna.

Lo storico del diritto romano, Biondo Biondi, ebbe a sottolineare come, durante il periodo governato da Giustiniano, nonostante l'importanza data al diritto, la religione e le dinamiche storico giuridiche ad essa riferite risultassero di gran lunga più rispondenti alle esigenze dell'impero (11). Sarà proprio Giustiniano, convinto di poter riconquistare le province d'Occidente e cedendo altresì, alle pressioni di Amalasueta, figlia di Teodorico e andata in sposa a Teodato, a mettere in moto la macchina che diede il via alla guerra greco – gotica che, però, nel 568 lo vide soccombere per la inaspettata vittoria dei Longobardi i quali conquistarono anche i territori della Penisola. Va sottolineato che l'Impero e la civiltà bizantina fiorirono in una area di grande importanza nel mondo antico e tardoantico, tra il bacino del Mediterraneo e gli avamposti delle civiltà Orientali. Ma ecco, come dicevamo, che assistiamo alla calata dei Longobardi in Italia: correva l'anno 568. È importante sottolineare come l'invasione



dei Longobardi segnerà uno dei momenti più drammatici per la Penisola italiana allorquando si troverà invasa da gente avvezza all'uso delle armi, dai modi arroganti e particolarmente rozza che, con modi spicci faceva valere le proprie ragioni. Nella parte settentrionale dell'Italia sino al Po e in quella meridionale, con l'esclusione del ducato di Roma e Ravenna che risulterà l'ultimo baluardo dell'Impero d'Oriente, i Longobardi, al seguito della sempre più crescente forza espansionistica dei Franchi, approfittarono della circostanza che la Penisola fosse priva della materiale presenza di un re per affidare il governo dell'amministrazione al gastaldo, una sorta di agente regio, con funzioni di controllo sui duchi locali affinché non usurpassero, oltre il consentito, ciò che al re spettasse per dinastia e per conquista.

Per dire, nel 572, alla morte di Alboino, successe Autari (584 / 590) figlio di Clefi che morì dopo appena due anni di governo, il quale si prodigò e molto, perché le terre conquistate con fatica e sangue fossero poste direttamente sotto il suo dominio, delegandone l'amministrazione e controllo appunto ai gastaldi, persone delle quali il re si fidava ciecamente. Con Autari c'è da registrare una importante novità in quanto il sovrano prende in moglie Teodolinda, principessa dei Bavari, la quale professa il credo cristiano che coltiverà ulteriormente quando, morto il coniuge regnante, va sposa a Agilulfo favorendo ancor di più il processo di conversione del popolo Longobardo allorquando provvede a far battezzare con il rito cattolico nella basilica di San Giovanni a Monza il giorno di Pasqua del 603 il figlio Adaloaldo. Con la sconfitta dell'estate del 773, Desiderio, con il figlio Adelchi, dapprima riparò a Pavia e, messo sotto assedio l'anno successivo da Carlo Magno, nel 774, che lo fece prigioniero e mandare in esilio in terra di Francia, si pensa presso un monastero a Lione oppure di Corbie, anche se sul punto regna un po' di incertezza, dove, ad ogni conto, in quei luoghi trovò la morte. Possiamo dire senz'altro che la morte di Desiderio pone, dopo duecento anni e più, fine al regno Longobardo in Italia. Abbiamo prima fatto riferimento a Carlo Magno perché riuscì a sconfiggere la minaccia longobarda salvando così anche i destini della Cattedra di Pietro.

Lo storico Gianni Granzotto traccia un profilo molto puntuale sulla figura di Carlo Magno ricordando che: "Carlo Magno, re dei Franchi, è stato il fondatore e l'imperatore del Sacro Romano Impero (800 - 814), il quale estese il suo regno su gran parte dell'Europa continentale ed è stato senza dubbio l'imperatore più potente di tutto il Medioevo. Carlo Magno era figlio di Pipino III il Breve e nipote di Carlo Martello maestro di palazzo degli ultimi sovrani della dinastia merovingia. Nel 751, Pipino depose l'ultimo re dei Merovingi e assunse il titolo di re dei franchi; venne

incoronato ufficialmente dal papa Stefano II, nel 754.

Alla sua morte (768), il regno venne diviso fra i due figli: Carlo Magno ereditò l'Austrasia e parte della Neustria, mentre il fratello Carlomanno ricevette l'Equitania e la Borgogna. Nel 770, Carlo Magno strinse una alleanza con i longobardi e sposò Ermengarda, figlia del re Desiderio. L'anno successivo, dopo la morte improvvisa di Carlomanno, annesse i territori del fratello ai propri. Le relazioni con i Longobardi si erano nel frattempo raffreddate; il re franco aveva ripudiato la moglie e Desiderio, in risposta, accolse nel proprio regno la vedova e gli eredi spodestati di Carlomanno. Nel 772, quando il papa Adriano I chiese aiuto a Carlo Magno contro la minaccia longobarda, questi invase l'Italia, detronizzò Desiderio a Pavia, nel 774, e assunse il titolo di re dei franchi e dei longobardi. Quindi si recò a Roma, dove si impegnò a proteggere i confini del papato.

Nel 774, incoraggiato dai primi successi italiani, intraprese una lunga campagna militare per sottomettere e cristianizzare i Sassoni; l'impresa durò quasi trent'anni e fu inframmezzata da altre campagne minori. Agli inizi del IX secolo, il regno dei franchi dunque era circoscritto dal corso dei fiumi Elba e Danubio a est, fino alla Marca hispanica, nella Spagna settentrionale, e comprendeva parte della penisola italiana, fino ai territori della Chiesa. Il giorno di Natale dell'anno 800, Carlo Magno ricevette la corona dalle mani di papa Leone III, che lo consacrò come difensore della Cristianità e fondatore di un nuovo impero Cristiano" [12]. C'è da dire che Ludovico il Pio non fu all'altezza, per carisma, spessore e qualità di governo, del padre, come testimoniano una serie di eventi che hanno caratterizzato il suo regno.

La storiografia ha messo bene in evidenza queste carenze 'gestionali' del figlio di Carlo Magno ricordando come i suoi tre nipoti, Lotario, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo, non andassero affatto d'accordo tra di loro e assumessero atteggiamenti riluttanti verso il proprio genitore, oltre a mostrarsi del tutto impreparati e inadeguati nel fronteggiare l'avanzata degli infedeli che invadevano da ogni parte l'impero, i Vichinghi ed i Normanni via mare dal lato nord; gli Arabi dal versante sud lungo le coste tirreniche su fino ad arrivare al fiume Garigliano, non senza aver già occupato, nell'827 la Sicilia<sup>1</sup>.

La data dell'887 segna la fine del regno costruito da Carlo Magno allorquando, l'ultimo discendente dell'imperatore, Carlo il Grosso, incapace di difendere Parigi dall'assalto dei Normanni venne destituito e i grandi feudatari, anziché dare nuovamente vita ad un impero unitario e coeso preferirono riunirsi in vasti gruppi territoriali, sotto forma di contee, alcune volte qualificate come regni, optando autonomamente la maniera ed il modo di difendersi dagli attacchi dei nemici.

<sup>1</sup>Tra questi ricordiamo principalmente Ascheri M., *Introduzione storica al diritto medievale*, Giappichelli, Torino, 2007; Caravale M., *Ordinamenti giuridici nell'Europa Medievale*, il Mulino, Bologna, 1994; Cortese E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 2000; De Rosa G., *Storia Medievale*, 2a ed., Minerva Italia, Roma, 1975



Così sintetizza Pier Giovanni Caron "Il coevo Impero romano rappresenta un'unità territoriale, giuridica ed economica ma non linguistico - culturale. L'Oriente e l'Occidente rimangono realtà distinte tra loro anche nei momenti di maggiore solidità politica.

L'Occidente viene invaso e conquistato dai barbari, si separa dal resto della compagine imperiale frammentandosi in vari potentati territoriali: i regni romano - barbarici. La Chiesa, invece, ha un importante ruolo di mediazione e favorisce l'integrazione tra la cultura romana e quella barbarica. Si viene a creare un rapporto di collaborazione tra Impero e la Chiesa, memore delle ancora recenti persecuzioni e quindi favorevole alla protezione imperiale. La cooperazione tra i due poteri consente agli imperatori di promulgare leggi in materia ecclesiastica e recepire le disposizioni dei Concili nelle statuizioni imperiali. Teodosio il Grande in Occidente rimane estraneo all'esercizio della potestà sacramentale, mentre in Oriente interviene autoritativamente nelle nomine dei vescovi ed è capo del potere giudiziario della Chiesa.

L'imperatore diviene la fonte unica e suprema del diritto della Chiesa, ha l'esclusiva di convocare, presiedere e presentare le sue proposte ai Concili ecumenici, assemblee di tutti i vescovi. La Chiesa viene sottomessa all'autorità imperiale ma nello stesso tempo assicura una protezione contro il diffondersi delle eresie" (13).

In Italia la situazione vedeva come protagonista dapprima Berengario, marchese del Friuli, al quale affidarono la difesa del territorio contro l'invasione degli Ungari sulle sponde del fiume Po; mentre i feudatari del Lazio ed in particolar modo quelli di Tuscolo, dovevano far fronte alla minaccia Araba e porsi a difesa del Papa. Tra una cosa e l'altra, in oltre mezzo secolo, tra l'887 ed il 970, si susseguono vorticisticamente, in Italia, una mezza dozzina di regnanti, dal primo già incontrato, Berengario I del Friuli all'ultimo, in ordine cronologico, Berengario II d'Ivrea.

Non c'è da stupirsi più di tanto se i signori feudali usavano con disinvoltura, in questo periodo, nominare regnanti che, in un batter d'occhio, destituivano o facevano assassinare perché, magari, non erano stati in grado, come invece aveva fatto Berengario I del Friuli con gli Ungari, di difendere adeguatamente le mura delle città.

## 2.2 Brevi cenni per il Sud Italia

Discorso a parte merita il Sud dove regnava una particolarissima confusione dovuta ad un indecifrabile mescolamento di proprietà e poteri che risultava ancor più accentuato dalle incessanti guerre tra Bizantini, i Longobardi di Benevento e gli Arabi particolarmente minacciosi lungo le coste. Per dire, le città marittime, sottomesse ai Bizantini, di fatto agivano per conto proprio, collegandosi tra loro così da fare una unica sponda contro gli Arabi, come ad esempio fecero Gaeta, Salerno e Amalfi nell'849 quando riuscirono a sconfiggere la flotta araba

di fronte al lido di Ostia (14, 15).

## Bibliografia

- (1) Bellini P., *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Le Monnier, Firenze, spec. pp. 3 - 14, 1981
- (2) Brezzi P., *Dalle persecuzioni alla pace di Costantino*, Edizioni Studium, Roma, p. 34 ss., 1960
- (3) Cortese E., *Il diritto nella storia medievale. I, L'alto medioevo*, 1a ed., Il Cigno Galileo Galilei, Roma, p. 9 ss., 1995
- (4) Carrère E., *Il Regno*, trad. it., F. Bergamasco, Adelphi, Milano, p. 67, 2015
- (5) Le Goff J., *Il cielo sceso in terra: radici medievali d'Europa*, Laterza, Roma - Bari, p. 22, 2004
- (6) Seeck O., *Das sogennante Edikt von Mailand*, in *Zeitschrift für Kirchengeschichte XII*, pp. 381 - 382, 1891
- (7) Sperandio M.U., *Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri*, Jovene, Napoli, p. 45, 2013
- (8) Schiavone A., (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Giappichelli, Torino, p. 134, 2005
- (9) Petta A. - Colavito A., *Ipazia. Vita e sogni di una scienziata del IV secolo*, prefazione di Margherita Hack, quarta ristampa, La Lepre Edizioni, Roma, p. 54, 2010
- (10) Bellini P., *Palingenesi evangelica e assetto giuridico romano*, in *Temi scelti di storia e diritto tra cultura e istituzioni*, Aracne Editrice, Roma, p. 87, 2004
- (11) Biondi B., *Il diritto romano cristiano*, Giuffrè, Milano, 1952 - 1954
- (12) Granzotto G., *Carlo Magno*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, pp. 113 - 189, 1965
- (13) Caron P.G., *Corso di storia dei rapporti tra Stato e Chiesa. Chiesa e Stato dall'avvento del cristianesimo agli inizi della monarchia assoluta*, 2 voll., Giuffrè, Milano - 85, vol. I X, spec. pp. 139 - 187, 1981
- (14) Cardini F. - Montesano M., *Storia medievale*, Le Monnier, Firenze, 2006
- (15) Delogu P., *Il regno longobardo*, UTET, Torino, 1980